

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Tribunale di Ascoli Piceno ordinanza 01.07.2019 – Opposizione all’esecuzione ex art. 615 I° co. c.p.c. – Sospensione efficacia esecutiva del titolo – Usura interessi moratori integra il *fumus*

Il Tribunale, nel caso esaminato, è stato chiamato ad esprimersi in ordine alla richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva di un mutuo fondiario, nell’ambito di una opposizione ex art. 615 I° co. c.p.c.

Quanto al “*fumus*” della richiesta, il G.I. ha osservato come *“appare esservi, sulla base dei principi espressi dalla costante giurisprudenza recente di legittimità, un superamento delle soglie di usura da parte del tasso d’interesse di mora, il quale è contrattualmente pattuito nella misura di una maggiorazione di due punti percentuali rispetto al tasso d’interesse corrispettivo”*.

Oltre a ciò, il Tribunale osserva come *“(circa la non applicabilità del più elevato tasso previsto nella l. sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali cfr. Cass. ordinanza n. 27442/2018, secondo cui “L’art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, fissa il saggio “legale” di mora nelle transazioni commerciali, ma lascia alle parti la facoltà di derogarvi, alla sola condizione che gli interessi di mora non siano del tutto esclusi, oppure fissati in misura gravemente iniqua per il creditore (art. 7 d.lgs. 231/2002). Le parti possono dunque avvalersi o non avvalersi della facoltà di derogare al saggio legale previsto dall’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002. Se non vi derogano, il saggio di mora sarà quello previsto da quest’ultima norma. Se vi derogano, il patto di interessi moratori non sarà più disciplinato dal d.lgs. 231/2002, ma dalle restanti norme dell’ordinamento: e dunque dall’art. 2 l. n. 108/1996”*”.

Rispetto al “*periculum*”, il Tribunale correttamente valorizza il fatto che il bene da sottoporre ad esecuzione sarebbe quello in cui la società svolge la propria attività economica e ciò *“avrebbe inevitabili riflessi sulla possibilità di proseguire l’attività stessa, con conseguente danno anche per i dipendenti della società”*.

N. R.G. .../2019 - 1



TRIBUNALE di ASCOLI PICENO

Il Giudice dott. Francesca Sirriani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/06/2019 e all'esito del concesso termine per
memorie,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ritenuto che sussistano i "gravi motivi" richiesti dall'art. 615, c. 1, c.p.c. per sospendere l'efficacia
esecutiva del titolo a base del precetto opposto, poiché:

quanto al *fumus boni iuris*, da un esame sommario (l'unico consentito in questa sede) delle
condizioni contrattuali – in particolare quelle modificate con rinegoziazione del 27.4.2009 - appare
esservi, sulla base dei principi espressi dalla costante giurisprudenza recente di legittimità, un
superamento delle soglie di usura da parte del tasso d'interesse di mora, il quale è contrattualmente
pattuito nella misura di una maggiorazione di due punti percentuali rispetto al tasso d'interesse
corrispettivo (circa la non applicabilità del più elevato tasso previsto nella l. sui ritardi nei
pagamenti nelle transazioni commerciali cfr. Cass. ordinanza n. 27442/2018, secondo cui "L'art. 5
del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, fissa il saggio "legale" di mora nelle transazioni commerciali, ma
lascia alle parti la facoltà di derogarvi, alla sola condizione che gli interessi di mora non siano del
tutto esclusi, oppure fissati in misura gravemente iniqua per il creditore (art. 7 d.lgs. 231/2002). Le
parti possono dunque avvalersi o non avvalersi della facoltà di derogare al saggio legale previsto
dall'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002. Se non vi derogano, il saggio di mora sarà quello previsto da
quest'ultima norma. Se vi derogano, il patto di interessi moratori non sarà più disciplinato dal d.lgs.
231/2002, ma dalle restanti norme dell'ordinamento: e dunque dall'art. 2 l. n. 108/1996");
non rileva – allo stato - il fatto che, depurando il saldo richiesto dalla Banca dai soli interessi di
mora eventualmente usurari, residui comunque un maggior credito della banca, poiché tale credito è
comunque, allo stato, illiquido e non determinabile se non a seguito di c.t.u.; infatti, l'opponente ha
svolto una domanda di accertamento dell'illegittima risoluzione del mutuo e di condanna
all'esecuzione del medesimo contratto; ove tale domanda fosse accolta (il che avverrebbe se si
riconoscesse che, al momento dell'intimata risoluzione, l'opponente non era moroso) il maggior
credito della banca non sarebbe, né per capitale né per interessi, certamente dell'entità oggi
precettata;

quanto al *periculum in mora*, non appare contestato tra le parti che il bene oggetto della garanzia
ipotecaria sia quello in cui la società opponente svolge la propria attività economica; dunque, un
eventuale pignoramento del medesimo avrebbe inevitabili riflessi sulla possibilità di proseguire
l'attività stessa, con conseguente danno anche per i dipendenti della società.

P.Q.M.

sospende l'efficacia esecutiva del titolo;



spese al definitivo.

Ascoli Piceno, 30 giugno 2019

Il Giudice
dott. Francesca Sirianni

AVV. ALESSIO ORSINI

